

(N. 2015)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1967

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 marzo 1952, n. 184, sono state dettate le prime organiche disposizioni per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali mediante apposito Piano orientativo, che prevedeva la realizzazione in un trentennio di interventi ravvisati di maggiore importanza lungo i principali corsi d'acqua.

Le previsioni del Piano orientativo hanno avuto a tutt'oggi, e cioè in un periodo di circa 14 anni, attuazione nell'ambito dei finanziamenti disposti con singole leggi speciali, con gli ordinari stanziamenti di bilancio e, in parte, con le assegnazioni considerate dalla Cassa per il Mezzogiorno, cosicché è stato possibile realizzare gran parte delle opere previste per il primo decennio.

D'altra parte, intervenuti mutamenti della situazione idrogeologica del suolo e sopravvenute esigenze di nuovi insediamenti residenziali e industriali hanno fatto ravvisare necessaria una verifica approfondita delle previsioni a suo tempo fatte con il detto Piano orientativo, al fine di poter conseguire una difesa del suolo nel quadro di un compiuto assetto territoriale.

Ciò è emerso anche in seguito ai recenti eventi alluvionali, in occasione dei quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'Assemblea generale tenuta il 16 novembre 1966, ha auspicato, fra l'altro, la costituzione di un'apposita Commissione di studio.

In particolare, tale Commissione dovrà studiare « una programmazione aggiornata

delle opere da attuarsi per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo; operare una verifica del Piano orientativo per la sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali e riesaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti la materia ».

In attesa, tuttavia, delle conclusioni cui perverrà la Commissione e che queste possano formare oggetto di un nuovo definitivo Piano orientativo, debitamente vagliato in rapporto alle suaccennate nuove esigenze, restano ovviamente valide quelle sistemazioni fondamentali incluse nel precedente Piano ed in corso di attuazione con i suaccennati stanziamenti speciali.

Peraltro, con il 31 dicembre 1966, si sono esauriti tali stanziamenti — precisamente quelli da ultimo disposti con le leggi 9 agosto 1954, n. 638 e 25 gennaio 1962, n. 11 — e si rende pertanto necessario assicurare la prosecuzione delle sistemazioni in corso per conseguire la loro funzionalità, nonchè provvedere a quelle più urgenti sistemazioni che sono senz'altro ritenute necessarie ai fini della auspicata difesa organica del suolo.

Nè, d'altra parte, sono sufficienti a tali fini gli stanziamenti ordinari di bilancio, onde occorre provvedere con uno stanziamento straordinario di fondi analogo a quelli disposti nel passato e, da ultimo, con le citate leggi n. 638 e n. 11. A tanto provvede l'unito disegno di legge.

Per quanto riguarda gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'articolo 1 del disegno di legge autorizza una spesa complessiva di lire 90 miliardi nel biennio 1967-1968, in ragione di lire 45 miliardi in ciascun anno finanziario.

Come precisa l'articolo 2, primo comma, le somme suddette saranno utilizzate per la prosecuzione delle più urgenti opere già intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e con i fondi ordinari di bilancio, in attuazione del Piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonchè per l'esecuzione di nuove opere idrauliche di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua.

Ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, i progetti relativi alle predette opere saranno approvati, senza alcun limite d'importo, nell'ambito dei programmi di massima degli interventi da effettuare, dal Presidente del Magistrato alle acque, dal Presidente del Magistrato per il Po ovvero dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza istituzionale.

Le altre disposizioni dell'articolo 2 non necessitano di particolare illustrazione in quanto riproducono norme contenute in analoghi provvedimenti legislativi speciali concernenti la materia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione in Firenze di un Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno, il quale — come già l'Ispettorato superiore per il Tevere e l'Agro romano in Roma, istituito con il regio decreto 1° novembre 1940, n. 1740 — avrà il compito di coordinare gli studi, le progettazioni e gli interventi relativi all'Arno e a tutti i corsi d'acqua del suo bacino idrografico.

Per quanto riguarda gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraia — l'articolo 4 autorizza una spesa complessiva di 110 miliardi di lire per il biennio 1967-1968, in ragione di lire 55 miliardi per ciascun anno finanziario.

Tale autorizzazione di spesa è a sua volta ripartita in due quote annue eguali:

la prima destinata alla esecuzione delle opere ricadenti in comprensori di bonifica e nei sovrastanti bacini, riguardanti la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua;

la seconda destinata agli interventi di sistemazione dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana.

Quanto al primo aspetto, va tenuto presente che il problema delle sistemazioni idrauliche di bonifica ha assunto una nuova e particolare rilevanza negli ultimi decenni in correlazione con le variazioni intervenute nelle forme di utilizzazione agricola del suolo, prima e, più recentemente, in conco-

mitanza con i fenomeni di esodo, che in molti bacini hanno originato una condizione idrogeologica tendente al dissesto, essendo venuto meno con l'abbandono dello esercizio agricolo il sostanziale e capillare elemento disciplinatore della regolazione dei deflussi.

La sempre maggiore intensità delle forme di utilizzazione, specialmente nei comprensori di bonifica valliva, in concomitanza con il disordine idrogeologico dei territori montani e collinari, ha posto in rilievo come gli schemi di opere scolanti e di regolazione dei deflussi risultino sensibilmente inadeguati alle nuove esigenze ed ai corrispondenti servizi di disciplina e di difesa idrica.

Il problema della regolazione dei deflussi superficiali — connaturata, questa, alle esigenze particolari dell'esercizio agricolo — investe naturalmente la regimazione anche dei grandi corsi d'acqua, nei quali quei deflussi, direttamente o indirettamente, sono recapitati. Per tali ragioni, nel quadro del « Piano orientativo per la regolazione dei corsi d'acqua » di cui alla legge n. 184 del 1952, è stata promulgata la legge n. 11 del 1962, la quale ha autorizzato assegnazioni di spesa aggiuntive a quelle in precedenza disposte, fino all'esercizio 1965-66, ponendosi così anche su un piano formale la contestualità del problema dei deflussi superficiali e fluviali.

Le esperienze di tutti i tempi e quelle delle recenti alluvioni in particolare, in una con l'evolversi e l'intensificarsi delle altre forme di utilizzazione del suolo (viaria, industriale ed in genere urbanistica) confermano la necessità di impostazioni coordinate, anche innovative, per dare ordine alla dinamica delle acque. A tal fine, l'elemento fondamentale della coordinazione e della organicità consiste nella esistente unicità degli organi incaricati delle istruttorie dei progetti, in quanto per legge il Ministero dell'agricoltura si avvale degli organi consultivi centrali e periferici e degli organi esecutivi del Ministero dei lavori pubblici.

A riguardo poi degli interventi sistematori di interesse dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana, è da ricordare che il disordine delle acque e delle terre

— legato non soltanto a condizioni climatiche e idrogeologiche, ma anche e soprattutto alla morfologia del territorio — trova la sua origine e la sua prima massima espressione nelle zone di montagna, che occupano tanta parte della superficie territoriale del nostro Paese.

Proprio per questo motivo oltre 500 bacini montani (per una superficie di circa 12 milioni di ettari) risultano sinora classificati ai sensi e per gli effetti della legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, prevedendosi la loro sistemazione a totale carico dello Stato.

Anche i comprensori di bonifica montana — classificati in virtù della legge 25 luglio 1952, n. 991 e interessanti una superficie di circa 8 milioni e 500 mila ettari, comprensiva peraltro di gran parte di quella dei bacini montani — si riferiscono a territori montani gravemente dissestati, così che è in essi previsto l'intervento dello Stato mediante l'attuazione di una serie di opere pubbliche tra cui occupano un posto di rilievo quelle di sistemazione idraulico-forestale.

La necessità di sistemazione dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana sono molteplici e assumono aspetti diversissimi nelle varie zone del territorio nazionale. Il loro ammontare risulta chiaramente dal « Piano orientativo » predisposto in applicazione della legge 19 marzo 1952, n. 184.

Con l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo in esame sarà possibile affrontare alcuni dei problemi di maggiore necessità ed urgenza. Le opere da attuare — consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse — saranno rivolte principalmente allo sviluppo e al potenziamento della copertura vegetale, e soprattutto di quella arborea, tenuto conto della favorevole influenza operata dalla copertura stessa sulla conservazione del suolo e sulla regimazione delle acque.

L'articolo 5 riproduce anch'esso una disposizione già contenuta in precedenti analoghi provvedimenti legislativi, precisando tuttavia che per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi ed esperien-

ze necessari ai fini della redazione dei progetti esecutivi delle opere da eseguire potrà essere utilizzata un'aliquota di importo non superiore all'1 per cento delle somme stanziare con il presente disegno di legge nei bilanci dei due Ministeri.

L'articolo 6 prevede la costituzione, i compiti e il funzionamento della Commissione speciale di studio, secondo quanto auspica-

to dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto numero 1740 del 16 novembre 1966, più sopra ricordato.

L'articolo 7, infine, indica i mezzi di copertura della spesa, per la quale vengono utilizzati i fondi già accantonati per il finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere idrauliche di cui al successivo articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 2.

La spesa suddetta sarà utilizzata per la prosecuzione delle opere più urgenti intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio in attuazione del Piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonché per l'esecuzione di nuove opere idrauliche di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua.

Gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici predispongono i programmi di massima degli interventi da effettuare ai sensi del precedente comma, che vengono approvati dal Ministro dei lavori pubblici.

I progetti relativi alle opere di cui al primo comma sono approvati, senza alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del Presidente del Magistrato alle acque e del Presidente del Magistrato per il Po ovvero del Provveditore regionale alle opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori medesimi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

È istituito in Firenze un Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno, con le seguenti attribuzioni:

a) approntare i piani di regolazione del fiume e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;

b) dare ai competenti Uffici del Genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

c) esercitare l'alta direzione sull'esecuzione dei lavori e su tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonchè la polizia idraulica dell'Arno e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico.

All'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno è preposto un Ispettore generale del Genio civile.

Per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma passano nella competenza del predetto Ispettorato tutte le mansioni riguardanti l'Arno e tutti i corsi di acqua del suo bacino idrografico, attualmente affidate ai vari Uffici del Genio civile competenti per materia e per territorio.

Per l'adempimento dei compiti di cui sopra l'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno si avvarrà della collaborazione dei suddetti Uffici del Genio civile, nonchè dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Pisa.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraia, previste dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 e

13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nonché dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, in attuazione del Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 55 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

L'anzidetta somma è ripartita come segue per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968:

a) lire 27 miliardi e 500 milioni per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica;

b) lire 27 miliardi e 500 milioni per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana.

Art. 5.

Le somme previste dalla presente legge potranno essere anche utilizzate, fino alla aliquota dell'1 per cento, per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi.

La spesa prevista dal presente articolo sarà imputata ai competenti capitoli di bilancio relativi all'esecuzione delle rispettive opere.

Art. 6.

E autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del

Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per le materie di rispettiva competenza, e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative economiche ed agronomiche.

Ove ne sia ravvisata l'utilità, la Commissione può essere integrata con altri membri proposti e nominati nei modi previsti nel precedente comma.

Le funzioni di segreteria della Commissione dei lavori pubblici nominati dal Ministro e sono coordinate da un membro della Commissione, designato dal Ministro stesso.

Entro il termine stabilito nel decreto di nomina, la Commissione deposita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la relazione conclusiva, con le proposte che riterrà di formulare.

Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari ed a valersi dell'opera degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, e quando occorre, di estranei.

Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio od indennità di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18. I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

Per il pagamento dei rimborsi e delle indennità, indicati nel precedente comma, e delle altre spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, comprese quelle derivanti dall'applicazione del sesto comma, sono autorizzate aperture di credito, entro i limiti dello stanziamento previsto nell'ultimo comma del presente articolo, a favore

del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 333 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I compensi al Presidente, ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 7.

All'onere di lire 100 miliardi e 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.